

All. "D"
N. RAC. 428

**STATUTO
della
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CIOFS/SCUOLA FMA ETS"**

**CAPITOLO I
Costituzione - Sede - Scopi
Collegamento con l'Ente promotore - Decentramento**

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituito con la forma giuridica dell'Associazione Riconosciuta un Ente del Terzo Settore denominato

“Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/Scuola FMA - ETS”,
come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Tale Ente è promosso dal "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane C.I.O.F.S.", Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20.10.1967, n. 1105 modificato con D.P.R. 28.7.1969, n. 635, e viene indicato con la sigla

"CIOFS / SCUOLA FMA - ETS".

2. L'Associazione CIOFS / Scuola FMA - ETS ha sede legale in Roma, Via S. Saba, 14.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. L'Associazione CIOFS/Scuola FMA - ETS, qualora ottenga l'iscrizione nella sezione “*reti associative*” del Registro unico nazionale del Terzo settore, la stessa assumerà la qualifica di rete associativa del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Ambiti di azione e di presenza

1. L'Associazione nazionale CIOFS / Scuola FMA - ETS esplica le sue attività sul territorio della Repubblica Italiana; collabora e può aderire ad Enti, organizzazioni, istituzioni nazionali ed internazionali, che si prefiggono le medesime finalità istituzionali o finalità affini.

2. L'Assemblea Generale Nazionale degli associati potrà, con propria deliberazione, istituire organismi, sedi secondarie, uffici e/o recapiti anche in altre città, in Italia e all'estero.

Art. 3

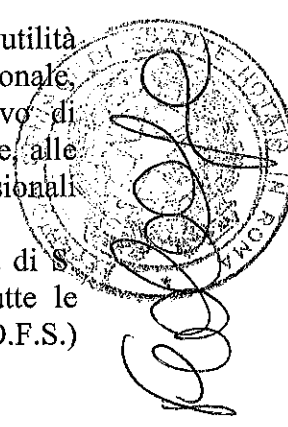
Finalità e scopi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa persegue finalità istituzionali di formazione, aggiornamento professionale, ricerca, sperimentazione e orientamento. Opera nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, in attenzione costante alle finalità dell'Istituzione promotrice, alle mutevoli istanze del contesto socio-culturale, ai bisogni educativo-formativo-professionali dei giovani e in dialogo con la attuale cultura.

2. L'Associazione ispira la sua azione educativo-formativa all'antropologia cristiana di S. Giovanni Bosco, che crede e investe sulla persona per svilupparne al meglio tutte le potenzialità in un chiaro progetto di vita (cfr art. 2 dello Statuto dell'Ente C.I.O.F.S.) personale e di piena cittadinanza sociale.

3. In particolare:

Giovanni Bosco



- a. predispone, attraverso i propri Organi sociali, una Proposta educativa e formativa che rappresenta l'elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi, dei piani associativi e dei progetti educativi da realizzare a livello locale;
- b. sviluppa professionalità specifiche del personale associato e/o impegnato nelle strutture educativo-formative delle istituzioni associate e di altre istituzioni educative che lo richiedono, qualificandone i ruoli educativo-pedagogici, didattico-scientifico-tecnici, socio-politici, amministrativo-organizzativi;
- c. promuove una risposta qualificata di istruzione e formazione, educazione integrale, orientamento alla domanda emergente dalle fasce giovanili, specie di quelle dei ceti popolari o a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
- d. partecipa alle politiche nazionali, regionali, provinciali e locali, relative all'istruzione e formazione, con linee unitarie, elaborate all'interno del progetto educativo ispirato a Don Bosco e a Maria Mazzarello, in sintonia con gli organismi di ispirazione cristiana e con l'apporto delle unità locali e/o regionali da essa riconosciute;
- e. assicura forza giuridica di rappresentanza a tutti i livelli e interagisce con sistemi, Enti, forze sociali, organismi nazionali, comunitari, internazionali interessati ai processi educativi e formativi;
- f. individua e promuove forme opportune di coordinamento e interazione tra le scuole di ogni ordine e grado, gli organismi dell'Associazione e analoghe strutture presenti sul territorio nazionale, regionale e locale per potenziare l'offerta formativa e superare la frammentarietà degli interventi educativo-formativi a favore dei giovani;
- g. collabora con Associazioni, Federazioni, Scuole, organismi di genitori e di allievi, promuovendo interazione, assunzione di responsabilità e scambio di risorse.

Art. 4

Attività

1. Per il perseguimento delle finalità e degli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale: (così come definite dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017):

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d) del D.lgs. 117/2017);
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i) del D.lgs. 117/2017);
- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. k) del D.lgs. 117/2017);
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l) del D.lgs. 117/2017);
- e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lett. v) del D.lgs. 117/2017);
- f. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. z) del D.lgs. 117/2017).

In particolare l'Associazione "CIOFS / SCUOLA FMA - ETS", in collaborazione con strutture e servizi dell'Ente C.I.O.F.S. o attraverso altri organismi, promuove, progetta, programma, coordina e realizza attività specifiche e precisamente:

- a. piani di formazione degli operatori per conseguire le finalità indicate al precedente art. 3;

- b. iniziative di approfondimento, inculturazione e diffusione della Pedagogia salesiana in attenzione alla situazione giovanile in continuo cambiamento;
 - c. iniziative finalizzate allo sviluppo della dimensione educativa nei processi formativi per la promozione integrale della persona, valorizzando le proprie risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative, strumentali;
 - d. progetti rivolti alla individuazione e socializzazione di standard qualitativi e organizzativi e alla sperimentazione di modelli di qualità e di strumenti di valutazione;
 - e. attività di accompagnamento, monitoraggio e consulenza, di carattere generale e specifico, alle realtà locali e/o regionali/interregionali nei processi di innovazione dei sistemi educativo-formativi, in risposta alle istanze socio-culturali in continua evoluzione;
 - f. attività di osservazione, informazione e consulenza su tendenze di rilevanza nazionale, europea, mondiale, attinenti ai sistemi di istruzione-formazione ed educazione delle nuove generazioni;
 - g. attività di studi, ricerche, progettazioni, innovazioni, sperimentazioni in collaborazione con altre istituzioni educativo-formative, pubbliche e private, con centri culturali, sportivi, imprenditoriali;
 - h. iniziative di collegamento, raccolta dati, scambio di esperienze e di risorse anche materiali, di interazione tra unità locali, nazionali, internazionali;
 - i. interventi connessi all'attuazione delle politiche di azione positive nel campo dell'istruzione, formazione, educazione, mondo del lavoro, multimedialità;
 - j. attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali nel quadro dell'internalizzazione delle politiche educativo-formative e del lavoro.
2. L'Associazione nazionale "CIOFS / Scuola FMA - ETS" programma, progetta, realizza le attività su elencate direttamente o affidando ai propri organismi associati specifiche elaborazioni e relativa gestione nell'ambito del territorio di competenza.
3. L'Associazione può gestire le attività di cui al presente articolo, anche verso terzi e per conto di terzi.
4. È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle oggetto del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fatte salve le attività di interesse generale, nei limiti e a norma dell'art. 6 D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

Art. 5

Collegamento con l'Ente promotore

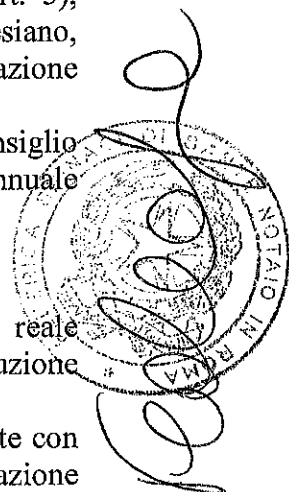
1. L'Associazione nazionale "CIOFS/SCUOLA FMA - ETS" riconosce e valorizza, democraticamente, nella propria struttura associativa, il ruolo dell'Ente promotore C.I.O.F.S. che, attraverso un/una proprio/a Delegato/a (cfr. Statuto C.I.O.F.S. - art. 5), garantisce l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto educativo salesiano, codificato nello Statuto dell'Ente stesso, e attiva gli opportuni collegamenti tra Associazione ed Ente promotore.
2. Il/La Delegato/a fa parte di diritto, con esercizio di voto attivo e passivo, del Consiglio Direttivo nazionale. Invierà all'Ente promotore una propria relazione annuale sull'andamento dell'Associazione.

Art. 6

Decentramento regionale e interregionale

1. L'Associazione nazionale "CIOFS/SCUOLA FMA-ETS", al fine di una più reale rispondenza delle attività di cui all'art. 4 alle esigenze territoriali, promuove la costituzione di Associazioni locali, provinciali, regionali, interregionali.
- Tali Associazioni sono costituite con atto notarile e sono rette da uno Statuto, coerente con quello dell'Associazione Nazionale, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale.

Luca Bressan



Art. 7

Associazioni Regionale e Interregionali

1. Le Associazioni regionali/interregionali promosse dall'Associazione CIOFS/Scuola FMA- ETS sono rappresentate negli Organi sociali dell'Associazione nazionale dai rispettivi Presidenti regionali/interregionali o, in caso di grave impossibilità, da un delegato nominato dal Presidente stesso.
2. Le Associazioni regionali/interregionali sono dotate di norma di un'Assemblea degli associati e di un Consiglio regionale la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal proprio Statuto.
3. L'Assemblea regionale è costituita da tutti gli associati aventi sede nella Regione. È convocata dal Presidente regionale/interregionale, su delibera del Consiglio regionale/interregionale.
4. L'Assemblea regionale/interregionale esplica le competenze definite nel proprio Statuto. In particolare:
 - a. attua nella Regione le linee di politica scolastica e formativa assunte a livello nazionale;
 - b. promuove l'interazione e l'aggregazione di Istituti a livello regionale/interregionale;
 - c. delibera su iniziative regionali/interregionali ritenute utili o necessarie ai fini statutarie e sul relativo funzionamento;
 - d. elegge i rappresentanti degli associati all'Assemblea Generale nazionale.
5. I Consigli regionali:
 - a. hanno competenze specifiche in ordine alla promozione di una Proposta educativa e formativa, alla predisposizione di iniziative e attività coerenti con le finalità statutarie, al coordinamento delle attività degli associati e degli organismi dell'Associazione, operanti nel rispettivo ambito territoriale ed ecclesiale;
 - b. assicurano il raccordo con l'Associazione nazionale e forniscono informazioni in ordine alla vita associativa, alla legislazione regionale e provinciale nell'ambito delle attività istituzionali;
 - c. presentano ogni anno al Consiglio Direttivo nazionale una relazione sull'attività svolta dall'Associazione regionale/interregionale.
6. I Presidenti regionali/interregionali rappresentano l'Associazione Nazionale nell'ambito delle rispettive Regioni.

Art. 8

Autonomia

Le Associazioni promosse dall'Associazione nazionale "CIOFS / SCUOLA FMA - ETS" e le altre organizzazioni associate operano, per gli ambiti delle attività di loro competenza, in piena autonomia giuridico-funzionale ed amministrativa ed assumono esclusiva responsabilità per le obbligazioni eventualmente contratte.

CAPITOLO II

Soci dell'Associazione, Ammissione, Decadenza

Art. 9

Associati

1. Oltre i Soci Fondatori, intervenuti all'Atto Costitutivo anche a titolo personale, gli Associati dell'Associazione nazionale "CIOFS/SCUOLA FMA - ETS" sono:
 - a. l'Ente promotore, rappresentato dalla propria Presidente pro-tempore;
 - b. le organizzazioni ed Associazioni regionali, interregionali, che sono emanazione dell'Istituto delle FMA, ne fanno esplicita richiesta ed operano nell'ambito delle attività di cui all'art. 4;
 - c. le Associazioni regionali/interregionali CIOFS/Scuola, le singole istituzioni scolastiche e le persone in esse operanti che lo richiedono.
2. Possono ancora far parte dell'Associazione nazionale "CIOFS/SCUOLA FMA - ETS":

- a. altre Associazioni, Istituzioni non appartenenti all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, rappresentate dai rispettivi responsabili, alle condizioni indicate all'art. 10;
- b. persone fisiche esperte nelle scienze dell'educazione e nelle aree disciplinari, scientifiche e culturali attinenti agli ambiti di attività di cui all'art. 4;
- c. persone fisiche che svolgono azione di volontariato nella promozione del servizio scolastico o nella scuola;
- d. soci sostenitori, sia persone fisiche sia Enti e/o organismi che entrano a far parte dell'Associazione, condividendone i fini statuari e sostenendo, con prestazioni volontarie e anche una tantum, l'Associazione stessa.

Art. 10

Ammissione e decadenza.

Diritti e doveri degli Associati

1. I soggetti, di cui alle lettere b) c) d) comma 2 del precedente art. 9, che intendono diventare Soci, devono:

- a. inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo delle Associazioni regionali/interregionali, che ne chiederà ratifica al Consiglio Direttivo nazionale;
- b. impegnarsi a versare la quota associativa determinata, sulla base del rendiconto annuale, dallo stesso Consiglio Direttivo;
- c. accettare l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli Organi dell'Associazione regionale/interregionale e nazionale.

2. I soggetti di cui alle lettere b) c) comma 1 e a) comma 2 del precedente art. 9 devono, invece, inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo nazionale.

3. Il Consiglio Direttivo nazionale ratifica l'ammissione a socio dei soggetti di cui al punto 1, decide in merito ai soggetti menzionati al punto 2. Provvede all'iscrizione nel Libro dei soci e a darne comunicazione agli interessati.

4. In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio Direttivo nazionale deve motivare la deliberazione di rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e comunicarla all'interessato. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro i successivi 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea generale nazionale degli associati, i quali deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

5. La qualità di Associato si perde per:

- a. libere dimissioni, inoltrate per iscritto al Consiglio Direttivo nazionale;
- b. dichiarazione di decadenza, per l'assenza ingiustificata a quattro Assemblee Generali ordinarie consecutive o per persistente morosità nel pagamento delle quote associative;
- c. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale e ratificata dall'Assemblea, per comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui al precedente art. 3

6. A tutti gli associati spetteranno i medesimi diritti e doveri.

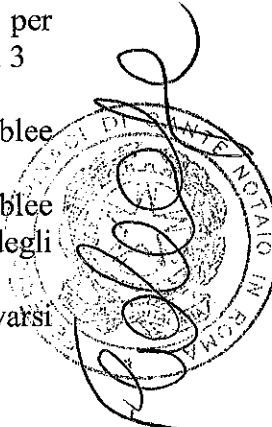
Gli associati avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee e in particolare nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

CAPITOLO III

Organi sociali dell'Associazione e loro funzionamento



Art. 11

Organi sociali

1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Soci, l'Associazione nazionale è dotata di propri Organi sociali.
2. Sono Organi sociali dell'Associazione Nazionale "CIOFS/SCUOLA FMA - ETS":
 - a. l'Assemblea Generale nazionale degli Associati.
 - b. Il Consiglio Direttivo nazionale.
 - c. Il Presidente nazionale.
 - d. Il Vice Presidente nazionale.
 - e. Il Segretario nazionale.
 - f. L'Organo di controllo.

Nei casi previsti della legge deve essere nominato anche un Revisore legale dei conti

Art. 12

Assemblea Generale degli Associati

1. L'Assemblea Generale nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Ad essa partecipano, con diritto di voto, tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
3. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della re-visione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sui programmi e progetti dell'associazione, sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria annuale, predisposta dal Presidente con l'approvazione del Consiglio Direttivo nazionale;
4. L'Assemblea Generale ordinaria degli associati viene convocata almeno una volta all'anno con comunicazione scritta del Presidente, da inoltrare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di ciascun socio risultante dal libro soci.
5. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero; le relative decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione:
 - a. per apportare modifiche allo Statuto, quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati;
 - b. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, quando sono presenti o rappresentati per delega almeno due terzi degli associati.

7. L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti validi presenti. Per i casi previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 6 è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei voti validi.

8. Non sono considerati validi, quindi esclusi dai computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

9. L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata ogni qualvolta se ne presenti la necessità:

- a. per decisione del Consiglio Direttivo nazionale;
- b. su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto;
- c. per modifiche statutarie o per eventuale scioglimento dell'Associazione;
- d. per dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

10. È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in particolare è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della assemblea, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. È altresì possibile che l'Assemblea si svolga esclusivamente in modalità cd. "full audio/video conference", su piattaforma internet all'uopo indicata nell'avviso di convocazione e senza la presenza, nel medesimo luogo, del Presidente e del Segretario o Notaio.

Art. 13

Consiglio Direttivo nazionale

1. Il Consiglio Direttivo nazionale è l'organo di governo ordinario dell'Associazione. È composto dal Presidente dell'Associazione, dai Presidenti regionali/interregionali delle Associazioni regionali/Interregionali, dai membri eletti dall'Assemblea Generale tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) a norma dell'art. 12, dal/la Delegato/a nazionale dell'Ente promotore C.I.O.F.S., - membro di diritto ai sensi dell'art. 5 comma 2. In ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati, e la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea Generale.

2. I membri eletti del Consiglio Direttivo nazionale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti vengano meno per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo nazionale provvede alla loro sostituzione con i primi dei non-eletti.

L'Assemblea, immediatamente successiva, ne ratifica la nomina fino alla scadenza del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità associative. Può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo nazionale:

Renato Cuneo



- a. eleggere il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione nazionale "CIOFS/SCUOLA FMA" - ETS e, su indicazione dell'Ente promotore, il Presidente nazionale;
 - b. promuovere l'Associazione ai vari livelli con indirizzi generali, direttive, norme, iniziative e programmi, in armonia con le finalità di cui al precedente art. 3;
 - c. determinare le forme, i modi e i tempi per l'attuazione delle attività dell'Associazione, in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. ratificare la relazione annuale del Presidente e predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale, a norma del precedente art. 12;
 - e. predisporre il Regolamento interno dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Generale;
 - f. ratificare gli Statuti delle Associazioni regionali/interregionali, verificandone la piena coerenza con lo Statuto nazionale;
 - g. formulare proposte da sottoporre all'Assemblea Generale degli associati;
 - h. decidere l'istituzione di organismi, la stipula di convenzioni, la creazione di partenariati con forme, competenze e modalità da definire di volta in volta, per la promozione, il supporto e la realizzazione di attività di cui all'art. 4 del presente Statuto;
 - i. autorizzare acquisti e vendite, operazioni bancarie, attive o passive, accettare donazioni.
5. Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione inviata a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della riunione.
7. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta in tempi brevi.
8. Il Consiglio Direttivo nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta (metà più uno). Non sono ammessi voti per rappresentanza.
9. Su invito del Presidente nazionale possono partecipare a singole sessioni del Consiglio Direttivo nazionale, senza diritto di voto, i soggetti di cui al comma 2b) del precedente art. 9.
10. La carica di amministratore è a titolo gratuito.

Art. 14

Presidente Nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nazionale. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto al massimo per altri due mandati consecutivi.

Spetta al Presidente:

- a. rappresentare l'Associazione nei rapporti esterni;
- b. firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che di terzi;
- c. stare in giudizio con legittimazione sia attiva che passiva;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, ottemperando a quanto prescritto nell'art. 12;
- e. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nazionale e, in caso d'urgenza, assumere iniziative, prendere decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica nella riunione immediatamente successiva;
- f. curare, anche attraverso le Presidenti delle Associazioni regionali/interregionali, il buon andamento dell'Associazione e degli organismi associativi, sorvegliare sulla tenuta della documentazione e dei registri dell'Associazione medesima, vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni assunte dai competenti Organi sociali;

- g. assicurare il lavoro collegiale del Consiglio Direttivo nazionale e l'opportuno coordinamento tra Associazione nazionale e Associazioni territoriali
 - h. individuare i professionisti a cui conferire la promozione, la progettazione e il coordinamento delle attività elencate nell'articolo 4 dello Statuto.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente e può delegare al medesimo, o ad altri membri del Consiglio Direttivo, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 15

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente nazionale dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 4a). Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.
2. Il Vice Presidente nazionale:
- a. sostituisce il Presidente, quando è assente o impedito, e riceve dal medesimo deleghe specifiche o permanenti delle sue funzioni;
 - b. attua, d'intesa con il Presidente, le direttive del Consiglio Direttivo nazionale;
 - c. promuove, a tutti i livelli, in coerenza con la Proposta educativa e formativa, le attività di formazione, aggiornamento e innovazione, specie per il personale dell'Associazione;
 - d. coordina la programmazione e l'elaborazione di studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni e informazioni, nonché promuove le iniziative con istituzioni nazionali, europee e internazionali;
 - e. promuove le iniziative di supporto alle attività formative, curandone la socializzazione.

Art. 16

Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo nazionale. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.
2. Spetta al Segretario nazionale,
- a. assolvere i compiti di segreteria e di amministrazione relativi al funzionamento dell'Associazione a livello nazionale;
 - b. provvedere ai servizi di segreteria per le strutture dell'Associazione a livello nazionale;
 - c. curare la tenuta dei registri e della documentazione amministrativa e di segreteria dell'Associazione a livello nazionale.

Art. 17

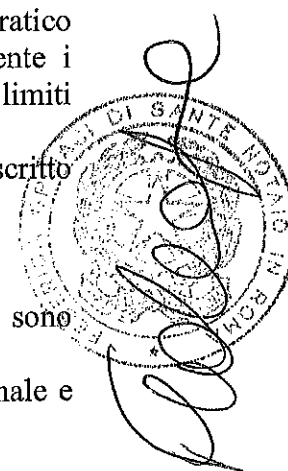
Organo di controllo

1. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalle vigenti leggi ovvero nel caso l'Assemblea degli associati ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso debba essere nominato, l'organo di controllo è monocratico o collegiale, a seconda della determinazione assunta in sede di nomina. Qualora l'organo sia monocratico esso deve essere un soggetto esterno, eletto dall'Assemblea degli associati e avente i requisiti richiesti a tal fine dalla legge. Esso può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di controllo, se nominato, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo resta in carica tre anni ed è rinominabile.

Art. 18

Regolamenti interni

1. L'organizzazione interna dell'Associazione e il funzionamento degli Organi sociali sono disciplinati da appositi Regolamenti interni.
2. I Regolamenti e le loro modifiche sono predisposti dal Consiglio Direttivo nazionale e approvati dall'Assemblea Generale.



severino

CAPITOLO IV

Libri sociali

Art. 19

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale;
 - d. il libro delle decisioni dell'organo di controllo, se nominato.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo.

CAPITOLO V

Ordinamento finanziario

Art. 20

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è pari ad € 15.000. Ed è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni o lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica in ogni caso l'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o eventi o dalla partecipazione agli stessi;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 21

Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
3. Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata ogni forma di distribuzione di utili o avanzi di gestione a favore degli associati.

CAPITOLO VI
Scioglimento dell'Associazione

Art. 22

Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con delibera da adottarsi in sede straordinaria.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento.
3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento si applica, per quanto non previsto dal presente articolo, la disciplina di cui all'art. 9 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 23

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si applica la normativa vigente e in particolare la disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Luca Liguori

